

**VALLE GREGORIO.** Aveva chiesto di parlare per appoggiare le ragioni esposte dal collega Cuzzi, ed, anche per fare un'altra osservazione.

Io credo che la legge avrebbe dovuto occuparsi dell'impianto dei telefoni o fili per trasporti aerei in quelle località montane dove non vi sia possibilità di altri mezzi di viabilità propria e giammai attraverso o sopra luoghi abitati o cintati, ecc.

Penso quindi che l'amico Cavagnari abbia sollevato una questione, la quale dai due articoli precedenti è fin troppo vincolata.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cavagnari, insiste nella sua proposta?

**CAVAGNARI.** Poichè non è accettata, non la lascerò mettere in votazione. Miriservo, al caso, di votare contro la legge.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

#### Art. 5.

Chiunque abbia bisogno di servirsi di una linea di trasporto aereo già da altri stabilita, potrà chiederne l'uso dal tempo in cui il precedente esercente abbia terminato di servirsene, e per un nuovo termine da stabilirsi a norma dell'articolo secondo.

(È approvato).

#### Art. 6.

Dovendosi soprapassare colle linee aeree piazze, strade pubbliche o corsi d'acqua, il richiedente dovrà ottenerne licenza dal prefetto, ed uniformarsi alle disposizioni che egli detterà per la sicurezza delle persone, delle strade, piazze ed acque pubbliche.

(È approvato).

#### Art. 7.

Nei casi previsti dagli articoli 2, 4 e 5, l'indennità, se non venga stabilita d'accordo col proprietario del fondo serviente o col precedente esercente della linea, sarà determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.

Depositata la perizia, il pretore potrà, sull'istanza del richiedente che abbia offerto e depositata l'indennità indicata dal perito, permettere l'impianto o l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sulla indennità stessa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**CUZZI, presidente e relatore della Commissione.** A proposito di questo articolo 7 si è

chiesto quale sarà l'autorità giudiziaria competente nel caso in cui le parti non sieno d'accordo per l'indennità.

Osservo a questo proposito che l'articolo dispone che l'indennità deve essere fissata da un perito nominato dal pretore. Può darsi che questa indennità non venga accettata dalle parti, ed allora si chiede chi giudicherà sulla divergenza.

La risposta è ovvia.

Quando il perito ha stabilito l'indennità, se colui che richiede l'impianto della linea di trasporto ha interesse di procedere alla sua costruzione, depositerà la somma stabilita dal perito, ed il pretore autorizzerà, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, l'impianto.

Ma se il proprietario non troverà sufficiente l'indennità, la controversia sarà decisa o dal pretore o dal tribunale osservate le norme di competenza per valore prescritte dal codice di procedura civile.

E giacchè parlo di competenza a giudicare sui dissensi possibili ed eventuali tra le parti, accenno anche, per soddisfare al desiderio dell'onorevole Rubini, che lo stesso succederà nel caso dell'applicazione dell'articolo 2, quello cioè che riflette il modo come occupare il terreno del proprietario vicino: sarà sempre l'autorità giudiziaria che deciderà giusta le norme della procedura civile vigente.

Spero di avere con ciò dissipati i dubbi ed i timori manifestati dai colleghi.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura.

**COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio.** A parte che la dizione dell'articolo 7 di questo progetto d'iniziativa parlamentare poteva essere migliore, io debbo osservare che nell'articolo stesso si fa riferimento agli articoli 3, 4 e 5.

Ora siccome l'articolo dice: « Non si possono far passare linee aeree, ecc. », è evidente che non si può far riferimento a quest'articolo 4, perchè non si può dare indennità dove non possono passare le linee.

**CUZZI, presidente e relatore della Commissione.** L'osservazione dell'onorevole ministro è giusta, ma dipende dal fatto che gli articoli del progetto furono in seguito all'accordo fra Ministero e Commissione variati e spostati. Ad ovviare a quanto l'onorevole ministro ha rilevato basta cancellare il n. 4 dall'articolo 7 in esame.

**PRESIDENTE.** Come la Camera ha inteso, l'onorevole ministro propone di togliere da questo articolo l'indicazione del-